



UNICUSANO
Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

DECRETO n. 1773

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Unicusano;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO la Legge 240/2010 e in particolare l'art. 23;

VISTA la deliberazione del Comitato Tecnico Organizzatore dell'Unicusano del 5 luglio 2018;

VISTA la deliberazione del CdA dell'Unicusano del 18 settembre 2018;

CONSIDERATA la necessità di emanare il Regolamento interno recante la disciplina dei professori a contratto;

DECRETA

Art.1) E' approvato ed emanato il Regolamento interno recante la disciplina dei professori a contratto.

Il presente decreto è acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito dell'Unicusano.

Roma, 4 ottobre 2018

IL RETTORE
Prof. Fabio FORTUNA



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

REGOLAMENTO INTERNO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la procedura per la selezione e la stipula di contratti di diritto privato dell'Unicusano – Università telematica non statale – di seguito denominata “Università”, aventi ad oggetto l'insegnamento o lo svolgimento di attività didattiche integrative dei corsi di cui all'art. 2, nonché le modalità di partecipazione dei professori a contratto agli organi accademici collegiali e i casi d'incompatibilità con l'attività didattica.

Art. 2 – Tipologia degli insegnamenti

L'Università, secondo le norme del presente Regolamento e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio o con fondi aggiuntivi derivanti da finanziamenti dall'esterno, determina, in sede di programmazione didattica annuale ovvero per far fronte a particolari e motivate esigenze didattiche, i contratti di diritto privato da stipulare, avente ad oggetto gli insegnamenti ufficiali dei corsi di:

- a) Laurea;
- b) Laurea magistrale;
- c) Scuola di specializzazione;
- d) Dottorato di ricerca;
- e) Master

necessari per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche derivanti anche dal potenziamento dell'offerta formativa e per assicurare lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali ovvero di risultati di particolari ricerche.

Art. 3 – Requisiti

Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati:

- a) a docenti e ricercatori di altre università anche straniere o a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico;
- b) ad esperti appartenenti ad enti pubblici e privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. In tal caso, l'individuazione dell'esperto che assumerà l'incarico può avvenire secondo modalità concordate fra



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

l'Università e l'Istituzione contraente anche in deroga a quelle previste dal presente Regolamento, ma con modalità che garantiscano in ogni caso una adeguata valutazione della preparazione scientifica e/o professionale del candidato. La qualificazione scientifica e/o professionale dovrà essere comprovata dal possesso di titoli scientifici e/o professionali, secondo le procedure del presente regolamento.

Art. 4 – Incompatibilità

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i professori a contratto possono svolgere altre attività, purché le stesse non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'università.

Art. 5 - Selezione dei candidati

La scelta del soggetto con cui stipulare un contratto di insegnamento avviene a seguito di procedura di valutazione comparativa dei candidati secondo le norme del presente Regolamento.

In deroga alle procedure di cui agli articoli successivi, gli Organi preposti possono conferire un incarico di insegnamento in corsi ufficiali o integrativi ad eminenti studiosi di chiara fama e di altissima qualificazione.

Possono, altresì, essere conferiti direttamente incarichi di insegnamento a soggetti abilitati, secondo le procedure di legge, all'insegnamento universitario, a coloro che ricoprono cariche di vertice nelle istituzioni di cultura e di formazione nazionali ed estere ovvero al personale docente strutturato presso l'Unicusano o a soggetti che già rivestano la qualifica di professore a contratto per l'Unicusano.

Art. 6 - Avviso di selezione

Ciascuna procedura di valutazione comparativa si apre mediante emanazione, da parte del Rettore, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di un avviso nel quale sono indicati, oltre alle attività didattiche che si intendono affidare, i requisiti scientifici e professionali che devono essere in possesso dei candidati.

L'avviso di selezione deve espressamente prevedere i seguenti elementi:

- a) la denominazione dell'attività formativa, il settore scientifico-disciplinare di riferimento, l'indicazione della durata e del numero di crediti formativi assegnati;
- b) i contenuti didattici e le modalità di insegnamento previste (sessioni on line, sessioni registrate, ecc);



- c) il compenso lordo da attribuire;
- d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del bando, salvo i casi di motivata urgenza a provvedere;
- e) le modalità di selezione ad opera insindacabile del Senato Accademico.

Dell'avviso è data notizia sull'albo ufficiale dell'Università.

Art. 7- Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera e sottoscritta dalla persona interessata, è indirizzata al Rettore dell'Unicusano.

Alla domanda sono allegati: un curriculum dell'attività scientifica, didattica e/o professionale ed ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile per la valutazione.

Art. 8 - Procedura di valutazione comparativa

Il Senato Accademico delibera la proposta di stipula del contratto, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia insindacabilmente sulla proposta, tenuto conto dell'autonoma attività gestionale e negoziale dell'Università.

Art. 9 – Oggetto e Stipula del contratto

Il contratto deve contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento, della data di inizio e termine dello stesso, dell'importo, delle attività formative oggetto della prestazione e della relativa durata in ore, della tipologia del corso, delle modalità di svolgimento, del numero minimo di ore da dedicare al ricevimento degli studenti nonché degli obblighi connessi alla verifica delle attività. Qualora lo studioso o esperto contraente sia dipendente di una Pubblica amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.



UNICUSANO
Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

Art.10 – Durata e rinnovo del contratto

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati. Il Senato Accademico può tuttavia, con propria deliberazione da adottarsi anno per anno sulla base di una positiva e motivata valutazione dell'attività svolta dal docente a contratto nell'anno accademico precedente, proporre la stipula del contratto con lo stesso docente.

Art. 11 - Retribuzione

La corresponsione del compenso, qualora previsto, è effettuata, di norma, in un'unica soluzione al termine dell'incarico, previa presentazione da parte del professore a contratto del registro delle lezioni impartite.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento, se retribuiti, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

La retribuzione deve essere indicata nel contratto, al lordo delle ritenute previdenziali, fiscali a carico del prestatore.

Art. 12 - Diritti e doveri dei professori a contratto titolari di insegnamento ufficiale

I professori a contratto incaricati di insegnamenti ufficiali ai sensi del presente Regolamento tengono il corso d'insegnamento, ufficiale o integrativo, che è stato loro affidato e svolgono altresì le attività didattiche connesse al corso stesso.

Partecipano comunque alle commissioni degli esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento, nonché all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

Partecipano inoltre alle attività di orientamento e assistenza agli studenti nell'ambito dei servizi predisposti dai Coordinatori dei Corsi. Possono assegnare tesi di laurea e coordinarne lo svolgimento. Prendono parte alle sedute di Coordinamento nei limiti fissati dalle rispettive convocazioni.

I professori a contratto presentano al Coordinatore dei Corsi di studi, al termine del corso, il registro delle lezioni impartite e una dettagliata relazione finale sull'attività svolta.

Art. 13 - Risoluzione per inadempimento

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione notificata all'interessato, senza che l'interessato possa rivendicare alcun compenso.



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

Art. 14 - Norme finali e di salvaguardia

Ogni qualvolta è previsto un adempimento del Senato Accademico, questo è assicurato dal Comitato Tecnico-Organizzatore, che lo sostituisce fino alla sua costituzione.

Per quanto non espressamente regolamentato in questa sede, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di contratti.